

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

RIPARTIZIONE V - UFFICIO TRASPORTI
Servizi Funiviari

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL**

ABTEILUNG V - AMT FÜR TRANSPORTWESEN
Seilbahnlänien

Prot. N. Tr/ 4333

39100 Bolzano-Bozen, 6.11.1979

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Riferimento:

Bezug:

Oggetto: Funivie bifune e monofune.
Gegenstand: Azionamento con terzo motore di emergenza.
Dispositivi frenanti.

A tutti i concessionari
di impianti a fune

LORO SEDI

In base all'art. 18.11 del D.P.R. 18.10.1957, n. 1367, l'organo motore di un impianto a fune deve essere dotato di due freni.

E' stato ora posto il quesito se, qualora sia installato, oltre al motore principale ed a quello di riserva, anche un terzo motore di emergenza (DD.MM. n. 8066 e numero 8067 del 17.6.1975) possa essere ammesso, per l'azionamento con tale motore, di disporre del solo freno sulla puleggia motrice.

La Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri nella adunanza del 27.6.1979 ha espresso l'avviso, condiviso dal Ministero, che anche nel predetto caso resta valida la norma generale, per cui l'organo motore deve avere sempre due sistemi frenanti.

Peraltro potrà essere consentito che, in caso di azionamento con il motore di emergenza, sia prevista la disponibilità del solo freno sulla puleggia motrice, purchè questo, dimensionato in eccesso rispetto allo sforzo richiesto, sia costituito da più unità frenanti il cui comando, unicamente durante il movimento con il predetto motore di emergenza, venga sdoppiato in modo da funzionare parte come freno di servizio e parte come freno di emergenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
IN CONCESSIONE

dott.ing. Heinrich Bruggen

Heinrich Bruggen

